



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 2/5 DEL 22.1.2014

Oggetto: **Modalità di determinazione della contribuzione ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rappresenta che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/37 e n. 49/38 del 26.11.2013 sono state definite le modalità operative relative alla presa in carico, da parte delle strutture socio sanitarie accreditate a carattere di riabilitazione globale, delle persone non autosufficienti e non abbienti che necessitano delle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale o semi-residenziale. Le modalità ivi contenute riportano le attività da porre in essere da parte degli attori coinvolti nelle relative procedure, in sintonia con le disposizioni della L.R. n. 23/2005 ed in particolare riassegnano ai Comuni il ruolo attribuito dalla citata norma rispetto alle funzioni sociali nell'ambito dei servizi integrati e creano le condizioni per un effettiva applicazione dell'art. 27 della citata legge che prevede la compartecipazione dei destinatari agli interventi alla spesa.

Nell'ambito di applicazione qui trattato, ossia il pagamento della quota sociale per le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale in regime residenziale o semi-residenziale, l'utente, beneficiario della prestazione, ha in carico detto pagamento in funzione della sua situazione reddituale. Detta situazione reddituale è definita secondo l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in rapporto agli scaglioni reddituali in base ai quali si definisce la compartecipazione dell'utente e il corrispondente contributo pubblico a copertura della parte residuale. La Regione contribuisce attraverso apposito trasferimento ai Comuni interessati per la parte della quota che, in base alla procedura precedentemente indicata, non risulta in capo all'utente.

Detto assunto è confermato dall'art. 46 del Regolamento attuativo della L.R. n. 23/2005, approvato con il Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22 luglio 2008, che stabilisce: "la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'indicatore ISEE, ai



sensi della normativa vigente. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:

- la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
- la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il comune e il soggetto erogatore;
- gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi;
- le tipologie di servizi per i quali è prevista la compartecipazione”.

L'Assessore precisa che per completare gli interventi ad oggi definiti sulla materia è necessario, come richiesto anche dall'ANCI, che la Regione individui adeguati parametri per la determinazione della compartecipazione dell'utente e del relativo contributo pubblico per le quote sociali, riconosciuto dai Comuni agli utenti da versare alle strutture all'uopo accreditate, a seguito delle prestazioni di riabilitazione globale in regime residenziale o semi-residenziale a favore di utenti non autosufficienti e non ambienti, residenti nei rispettivi territori. L'Assessore riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/68 del 12.7.2011 sono stati approvati gli scaglioni ISEE da applicare ai progetti relativi all'intervento “Ritornare a casa”. Detti scaglioni si ritiene possano essere applicati anche per la definizione della compartecipazione dell'utente e del relativo contributo pubblico per il pagamento della quota sociale dei servizi di riabilitazione globale di cui sopra, eccedente la parte posta a carico dell'utente beneficiario non autosufficiente e non abbiente.

Detti scaglioni individuano una soglia minima pari ad € 15.000 al di sotto della quale l'utente è esonerato dalla compartecipazione. Gli stessi sono stati integrati con l'individuazione di una soglia al di sopra del quale l'utente richiedente è tenuto a corrispondere per intero la quota sociale, in conformità al disposto del succitato art. 46, comma 2, lett. b). Detta soglia è stata individuata nel reddito ISEE in € 90.001, così come rappresentato nell'allegato prospetto.

L'Assessore, inoltre, rappresenta che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detto Regolamento costituirà, una volta pubblicato, la base di riferimento per determinare l'appartenenza ai diversi scaglioni di reddito e conseguentemente la misura di contribuzione spettante.



Pertanto, l'Assessore propone alla Giunta regionale di adottare, ai fini della determinazione della compartecipazione degli utenti per il pagamento delle quote sociali per le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale rese in regime residenziale e semi-residenziale e dei conseguenti contributi, gli scaglioni approvati con la Delib.G.R. n. 30/68 del 12.7.2011, così come integrati nell'allegato prospetto e di procedere all'applicazione della conseguente compartecipazione degli utenti, secondo le modalità procedurali definite nelle Delib.G.R. n. 49/37 e n. 49/38 del 26.11.2013 e nella presente deliberazione, a decorrere dal 2014, in considerazione delle difficoltà riscontrate dagli enti interessati rispetto all'applicazione delle nuove procedure nonché di considerare, ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, quanto disposto dal D.P.C.M. del 3.12.2013 non appena sarà pubblicato.

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di adottare, ai fini dell'individuazione della compartecipazione dell'utente e del corrispondente contributo per il pagamento delle quote sociali relative alle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale rese in regime residenziale o semi-residenziale, gli scaglioni approvati con la Delib.G.R. n. 30/68 del 12.7.2011 così come integrati nell'allegato prospetto;
- di disporre che le regole procedurali attinenti alla compartecipazione, così come definite dalla presente deliberazione e dalle precedenti Delib.G.R. n. 49/37 e n. 49/38 del 26.11.2013, decorrano dal 2014 e che, pertanto, per il 2013 siano applicate nei confronti delle AA.SS.LL. le modalità adottate negli anni precedenti;
- di disporre che, ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, si applichi quanto disposto dal D.P.C.M. del 3.12.2013 a far data dalla sua pubblicazione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 23.5.2013.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci